



CITTA' DI REGGIO CALABRIA
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA'
Servizio viabilità

Ordinanza N° 707

Prot. _____

OGGETTO: MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE IN VIALE GENOESE ZERBI

IL DIRIGENTE

Vista la richiesta inoltrata in data 23-09-2024 con prot. n° 228435 dal signor Santino Madia in qualità di responsabile Unità Territoriale Reggio Calabria della ditta E-Distribuzione con sede in via Domenico Cimarosa, 4 – 00198 – Roma - P. I.V.A. 05779711000 – P.E.C. e-distribuzione@pec.it con la quale si richiedeva l'istituzione del divieto di sosta ambo i lati lungo viale Genoese Zerbi nel tratto compreso tra l'intersezione con via G. Benassi e viale Roma per la durata di giorni 10 (dieci) a decorrere dalle ore 07:30 del giorno 02/10/2024 fino alle ore 17:30 del giorno 12/10/2024 per i lavori di scavo per allaccio alla rete elettrica;

Vista l'autorizzazione n. 227760 del 20/09/2024 rilasciata dal Comune di Reggio Calabria – Settore 13 Manutenzione

Visti gli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.92, con il quale è stato emanato il Nuovo Codice della Strada;

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali emanato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.00;

Richiamati i precedenti provvedimenti relativi alla disciplina della circolazione e della sosta dei veicoli sulle vie e sulle piazze della città

Considerato che per garantire la sicurezza pubblica e degli addetti alle operazioni di cui sopra occorre regolamentare la circolazione;

Ritenuto necessario emanare giusta Ordinanza per la disciplina della circolazione nell'area suddetta;

ORDINA

in viale Genoese Zerbi, nel tratto compreso tra l'intersezione con via G. Benassai e l'intersezione con viale Roma per una lunghezza pari a ml. 150 e per come rappresentato nella planimetria allegata, parte integrante del presente provvedimento

- l'istituzione del divieto di sosta ambo i lati con rimozione;
- restringimento della carreggiata;
- apposizione della segnaletica di lavori in corso;
- limite di velocità a 20 Km/h

dalle ore 07:30 alle ore 17:30 dal giorno 02/10/2024 al giorno 12/10/2024 (escluso sabato e domenica)

Al fine di consentire il passaggio di mezzi di soccorso e di emergenza, la ditta esecutrice dei lavori (R.Ed.El. Con sede legale in c.da Maldariti, I° trav. 14 – 89131 – Reggio Calabria, P.E.O.: info@redel.it

dovrà provvedere, per tutto il periodo delle lavorazioni, alla copertura degli scavi mediante l'ausilio di elementi carrabili.

Le modifiche alla circolazione saranno evidenziate dalla segnaletica prevista nella presente ordinanza e sarà collocata in opera e mantenuta a cure e spese della ditta esecutrice dei lavori ;

Tutta la segnaletica prevista nella presente ordinanza, dovrà essere attuata nelle forme previste dalla normativa vigente (art. 21 del c.d.s. e relativi articoli del regolamento di esecuzione) integrata dal decreto M.I.T. del 10/07/2002 (G.U. 26/09/2002).

La ditta esecutrice dei lavori , dovrà approntare a proprie cure e spese, le aree di cantiere delimitandole e dotandole di tutta la segnaletica diurna e notturna a norma dell'art. 21 del D. Lgs. n. 285/1992 e ss. mm. ii.

La ditta esecutrice dei lavori , dovrà inoltre adottare tutte le misure precauzionali a tutela della sicurezza della circolazione veicolare e pedonale con la presenza di movieri o impianti semaforici.

La ditta esecutrice dei lavori , dovrà apporre la segnaletica con alemno 48 ore di anticipo e comunicarne all'ufficio tecnico del traffico P.E.C.: **polizia_municipale@pec.reggiocal.it** , la data e l'ora della messa in opera.

La ditta esecutrice dei lavori esecutrice dei lavori è responsabile di tutte le eventuali conseguenze derivanti dall'effettuazione dei lavori, ritenendosi questa amministrazione estranea a qualsiasi inconveniente di carattere civile o penali e per danni a persone o cose.

Alla stessa ditta è fatto obbligo altresì di ripristinare lo stato dei luoghi al termine dei lavori .

Ferme restando le sanzioni di carattere penale che dovessero derivare dall'inosservanza delle norme di sicurezza per l'incolumità delle persone e la salvaguardia delle cose, la violazione delle presenti prescrizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 21 del D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992 (Codice della Strada).

La Polizia Locale, nonché gli Operatori di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice Della Strada , sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Il traffico veicolare e pedonale potrà essere deviato o inibito dal personale di Polizia Locale a seguito di sopravvenute esigenze di sicurezza stradale e/o pubblica.

L'ordinanza è valida nel giorno e nelle ore indicate, ed in corso di validità, annulla e sostituisce ogni altro atto in contrasto con la stessa.

Contro la presente Ordinanza, è ammesso ricorso:

- entro 60 giorni, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37 del D.Lvo 285 del 1992 e secondo le modalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento ;
- entro 60 gg. al TAR di Reggio Calabria;
- entro 120 gg. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Reggio Calabria, li 25-09-24

Il Responsabile del Servizio

Ing. Domenico Scalo



Il Dirigente

Col. Dott. Salvatore Zucco


